

CIRCOLARE N. 35/2013

Pordenone, 6 giugno 2013

Ai gentili Clienti

Oggetto: RATEAZIONE DEI RUOLI SOTTO LA SOGLIA DEI 50.000 EURO CON SEMPLICE ISTANZA MOTIVATA

La Direttiva di Equitalia del 7 maggio 2013 ha fornito le nuove indicazioni operative per presentare domande di rateazione delle somme iscritte a ruolo. È stata elevata da € 20.000 a € 50.000 la soglia di debito fino alla quale la rateazione può essere concessa a fronte di una semplice istanza motivata, senza dovere giustificare una situazione di obiettiva difficoltà economico/finanziaria da parte del contribuente. Per importi a debito iscritti a ruolo superiori ad € 50.000 è, invece, necessario rispettare il valore di riferimento dell'Indice di Liquidità (che dovrà avere valore inferiore ad 1) quale soglia di accesso al beneficio della dilazione.

Requisiti per la concessione della dilazione delle somme iscritte a ruolo

Le imprese possono rivolgersi direttamente all'Agente della Riscossione per la dilazione delle somme iscritte a ruolo per tributi erariali, regionali, comunali (fatta eccezione per i contributi previdenziali), ottenendo una rateazione fino a 72 rate mensili nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Rispetto alla previgente disciplina, le modifiche riguardano:

- ➔ il numero massimo di rate concedibili, che passa da 48 rate mensili a 72 rate mensili, fermo restando che l'importo di ciascuna rata deve essere pari almeno a € 100;
- ➔ l'importo al di sotto del quale la rateazione viene concessa "naturalmente", che passa da € 20.000 a € 50.000.

L'importo da dilazionare deve comprendere la totalità delle somme iscritte a ruolo, contenute in cartelle per le quali è scaduto il termine di pagamento: per la determinazione dell'importo che consente la rateazione con semplice istanza motivata non devono essere considerati gli interessi di mora, l'aggio di riscossione, le spese per le procedure di riscossione coattiva e i diritti di notifica della cartella. Per debiti superiori a € 50.000, invece, l'Indice Alfa è il parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili mentre è l'Indice di Liquidità che costituisce la soglia di accesso alla dilazione solo nei casi in cui il valore è inferiore a 1.

Si ricorda, inoltre, che:

- ➔ l'Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate;
- ➔ il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- ➔ si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive.

Per le richieste di rateazione è possibile scaricare i moduli predisposti e verificare la documentazione necessaria per la rateazione al [link http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/rateazioni/ModulisticaNew/modulistica_prima_rateazione/index.html](http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/rateazioni/ModulisticaNew/modulistica_prima_rateazione/index.html).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.